



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 22/06/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2011, n. 1217

COMUNE DI ASCOLI SATTRIANO. Annullamento Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 10011 del 22.09.09, relativa a Autorizzazione (DL 387/2003) per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse - della potenza elettrica di 40,00 MW. Ditta: Lomagri S.r.l

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

**PREMESSO:**

che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;  
che l'art. 6.04 delle NTA del PUTT/P prevede al punto 3 che: "Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi dell'art.1 della legge 431/1985, la Giunta Regionale qualora venga a conoscenza che autorizzazione comunale possa determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali, assume su proposta dell'Assessore regionale al Territorio propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali tutelati dal Piano."

**PREMESSO:**

che la Società Lomagri Srl ha presentato richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.L. 29/12/2003 n° 387 relativa alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 40,00 MW - da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano;  
che con Determina Dirigenziale del Settore Ecologia del 19 maggio 2008 n. 295, il parco che inizialmente prevedeva 53 aerogeneratori in località Santa Croce Piano di Sepa-Faralli, è stato ridimensionato a 16 aerogeneratori di potenza pari a 2 MW;  
che in sede di Conferenza di Servizi del 11.06.2009 la Società Lomagri Srl ha comunicato che per ragioni dell'evoluzione tecnologica degli aerogeneratori, saranno utilizzati aerogeneratori della potenza nominale di 2,5 MW per una potenza complessiva dell'impianto di 40 MW;  
che il Consiglio Comunale di Ascoli Satriano ha approvato il PUG in via definitiva con atto di C.C. n. 33 del 29.05.08 con attestazione di compatibilità da parte della Regione Puglia di cui alla DGR n.1043 del 25.06.2008;  
che in relazione alle prescrizioni del PUG qualunque trasformazione urbanistica è subordinata a verifica di compatibilità paesaggistica ove il sito interessato rientri in un Ambito Territoriale Esteso previsto dal PUG;  
che il Comune di Ascoli Satriano ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica relativa alle opere di cui all'oggetto n. 10011 del 22.09.09;  
che il Comune di Ascoli Satriano, ha trasmesso alla Regione Puglia, l'autorizzazione paesaggistica

relativa alle opere di cui all'oggetto ai fini del controllo di legittimità di cui al comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P;

#### CONSIDERATO CHE:

Con riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Ascoli Satriano il 22.09.2009 il Servizio Urbanistica della Regione Puglia esprimeva con nota del 18.12.2009 prot.A00\_079-15118, comunicazione di preavviso di diniego, in quanto si evidenziava, nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, "la riscontrata palese illegittimità della predetta autorizzazione stante il contrasto delle opere in progetto con le NTA del PUTT/P ovvero con gli indirizzi dell'Ambito Territoriale Esteso interessato dall'intervento in progetto nonché con le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dalle NTA del PUTT/P";

Il Servizio Urbanistica reputava necessario procedere all'annullamento parziale dell'autorizzazione paesaggistica comunale n. 10011 del 22.09.09" mediante l'eliminazione degli aerogeneratori:

- nn. 2, 3, 4, 5 che in rapporto agli Ambiti Paesaggistici del PUG ricadono in ATE di tipo "A", "Vincolo Idrogeologico" e in ATD "Usi Civici";
- nn. 7 e 12 che in rapporto agli Ambiti Paesaggistici del PUG ricadono in ATE di tipo "A", e nell'area annessa agli ATD "Boschi, Macchie";
- nn. 34, 37, 38, 40, 41, 43, che in rapporto agli Ambiti Paesaggistici del PUG ricadono in ATE di tipo "D" e nell'area annessa agli ATD "Versanti e Crinali";
- nn. 35, 44 che in rapporto agli Ambiti Paesaggistici del PUG ricadono in ATE di tipo "E" e nell'area annessa agli ATD "Versanti e Crinali";

Con riferimento alla nota del 18.12.2009 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia il Comune di Ascoli Satriano rispondeva con nota di chiarimento del 31.12.2009 prot. 13842, nella quale si riteneva corretto il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ed insussistenti i presupposti per un suo annullamento.

Tale nota era accompagnata dalle seguenti motivazioni:

1. Per quanto riguarda gli aerogeneratori che ricadono in ambito esteso di tipo "A" per previsione dell'art. 4.06 punto 2 del PUG "In attuazione della parte III, titolo I del D.vo n. 42/2004 e connesse disposizioni regionali, i progetti relativi a opere/interventi/nuova edificazione, ricadenti nell'ATE "A", sono sottoposti alla procedura regionale per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al Capo IV del D.vo 42/2004". Nello specifico nell'area interessata dall'intervento è presente solo "masseria Matone" che dista dagli aerogeneratori più vicini 677 mt dal n. 4 e 800 mt dal n. 2; tale distanza è ben superiore a quella di rispetto individuata nella Tav. 14 c. 2 allegata al PUG.
2. Per quanto riguarda gli aerogeneratori che ricadono in ambito esteso di tipo "D" e nell'area annessa agli ATD "Versanti e crinali": I suddetti aerogeneratori sono stati oggetto di verifica di compatibilità paesaggistica condotta mediante l'esame dello Studio di Impatto Paesaggistico predisposto dalla società e le pertinenti norme di pianificazione comunali e regionali. Per previsione dell'art. 4.06 punto 5 delle NTA del PUG negli ambiti Territoriali Estesi di Tipo "D" sono ammessi nuovi interventi a condizione che siano conservate e salvaguardate le visuali panoramiche. Gli aerogeneratori in questione con le relative opere accessorie, per la loro effettiva localizzazione ed in considerazione delle opere di mitigazione descritte nella relazione di impatto paesaggistico non deterioreranno il paesaggio e le visuali panoramiche.
3. Per quanto riguarda gli aerogeneratori che ricadono nell'area annessa agli ATD "Versanti e crinali" in assenza di specifiche norme del PUG e stando alle direttive di tutela del PUTT/P di cui al punto 1.5 dell'art. 2.02 le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico di insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree. Dallo studio di impatto paesaggistico si evince l'impegno da parte della società Lomagri di effettuare i lavori di installazione delle turbine adottando particolari accorgimenti al fine di non modificare l'assetto

geomorfologico attuale dell'area.

4. Per quanto riguarda gli aerogeneratori 2,3,4,5 ricadenti in area sottoposta a "Vincolo Idrogeologico", non appaiono sussistere motivi ostativi alla loro realizzazione, in quanto vi sono i presupposti per il rilascio del necessario nulla osta idrogeologico.

5. Per quanto riguarda gli aerogeneratori ricadenti negli ATD "Usi Civici", l'art. 12 della Legge del 31 gennaio 1994 n. 97 prevede nei comuni montani (quale il Comune di Ascoli Satriano) l'estinzione ipso jure degli usi civici gravanti su aree utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, senza necessità del previo provvedimento esplicito di sdemanializzazione dell'area.

6. Per quanto riguarda gli aerogeneratori 7 e 12 ricadenti nell'area annessa dell'ATD "boschi e macchie" per previsione dell'art. 4.07.3-area Boscata delle NTA del PUG nell'area annessa sono permessi la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi purchè non compromettano la morfologia, i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesaggistico esistente tra il bosco/macchia/uliveto storico ed il suo intorno diretto. Nel caso specifico il PUG ha cartografato un'area boscata che nella realtà si è ridotta ad una macchia molto ridotta e con presenza di arbusti molto sparsi tra di loro tanto da perdere nel tempo la loro designazione di macchia stessa. La realizzazione dell'impianto non comprometterà dunque la morfologia, i caratteri colturali e d'uso del suolo in quanto la stessa società sarà obbligata al ripristino dello stato attuale, attraverso l'inerbimento e piantumazione di specie arbustive autoctone ad ultimazione dei lavori di installazione.

Preso visione delle due note precedenti il Servizio Assetto del Territorio ritiene di condividere la comunicazione di preavviso di diniego rilasciata dal Settore Urbanistica con nota del 18.12.2009 prot. A00\_079-15118, per le seguenti motivazioni:

1. per quanto riguarda gli aerogeneratori che ricadono in ambito esteso di tipo "A" si ribadisce il contrasto del progetto con le NTA del PUG, ed in particolare dell'art. 4.06 previsto che si riporta di seguito in modo integrale:

- nella zona compresa nell'ATE di tipo "A", sono consentiti i soli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica;

- nelle aree ATE A pertanto esterne all'ambito territoriale distinto ATD per il quale vige la specifica normativa, sono possibili: opere di mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, per il recupero ed il mantenimento e la valorizzazione delle peculiarità vegetazionali e faunistiche; interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 4.01 b;

- in attuazione della parte III, titolo I del D.vo n. 42/2004 e connesse disposizioni regionali, i progetti relativi a opere/interventi/nuova edificazione, ricadenti nell'ATE "A", sono sottoposti alla procedura regionale per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al Capo IV del D.vo 42/2004";

2. per quanto riguarda gli aerogeneratori che ricadono in ambito esteso di tipo "D" si ribadisce il contrasto del progetto con le NTA del PUG, ed in particolare con l'art. 4.06 che si riporta di seguito in modo integrale:

- Nella zona agricola compresa nell'ATE "D" sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli assetti che salvaguardano le visuali panoramiche; alla trasformazione per il ripristino, ulteriore qualificazione e trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

- Nelle aree ATE D pertanto esterne all'ambito territoriale distinto ATD per il quale vige la specifica normativa, sono possibili: opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geomorfologico, per il recupero ed il mantenimento e la valorizzazione, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche ed architettoniche; interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti, alla data del 10.08.1071 (data di approvazione del PRG); insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia sempre all'esterno degli ATD presenti nell'ATE. (...)

- In attuazione della parte III, titolo I del D.vo n. 42/2004 e connesse disposizioni regionali, i progetti

relativi a opere/interventi/nuova edificazione, ricadenti nell'ATE "A", sono sottoposti alla procedura regionale per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al Capo IV del D.vo 42/2004";

3. per quanto riguarda gli aerogeneratori che ricadono nell'area annessa agli ATD "Versanti e crinali" come affermato dallo stesso Comune di Ascoli Satriano (nella suddetta nota del 31.12.2009 prot. 13842), in assenza di specifiche norme del PUG e stando alle direttive di tutela del PUTT/P di cui al punto 1.5 dell'art. 2.02, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico di insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree. Nell'"area di versante" e nell'"area annessa" ai cigli di scarpata si applicano inoltre le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P, per le quali non sono autorizzabili: interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo;

4. 5. 6. i chiarimenti relativi agli aerogeneratori ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, in ATD "Usi civici", e in ATD "Boschi e macchie" inoltre non costituiscono motivazione di base per l'annullamento dell'Autorizzazione Paesaggistica.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO:

si propone alla Giunta all'annullamento parziale (aerogeneratori: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44) dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 10011 del 22.09.09 rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 6.04 delle NTA del PUTT, in quanto l'autorizzazione comunale può determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali,

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lettera g) della l.r. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ANNULLARE PARZIALMENTE ai sensi dell'art. 6.04 delle NTA del PUTT, l'Autorizzazione Paesaggistica n. 10011 del 22.09.09 rilasciata dal Comune di Ascoli Satriano, con specifico riferimento

agli aerogeneratori: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, in quanto l'autorizzazione comunale può determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento al Comune interessato nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo,

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---